



**Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza**

Regione Piemonte

Comune di Val di Chy (TO)

Intervento di manutenzione straordinaria con
efficientamento energetico impianti ex sportivi
comune di Val di Chy - Sez Alice Superiore
CUP G14J22000840006

Relazione tecnica Criteri Ambientali Minimi C.A.M.

Tav 1.7

Progetto Esecutivo
Luglio 2023

Committente

Comune di Val di Chy
Via Aosta, 7
10039 Val di Chy (TO)

Tecnico incaricato

Alessandro Salato
[ingegnere]



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Relazione tecnica Criteri Minimi Ambientali C.A.M.

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico impianti ex sportivi Comune di Val di Chy – sez. Alice Superiore
Comune	Val di Chy (TO)
Indirizzo	Regione Canapre Superiore, 4 – 10039 Val di Chy (TO)
Richiedenti	<u>Amministrazione Comunale di Val di Chy</u> con sede presso Via Aosta, 7 – 10039 Val di Chy (TO) C.F. 93048750017 – P.Iva 12041760013 Sindaco pro tempore: Michele Gedda nato a Pecco (TO) il 11/02/1954
CUP	G14J22000840006
CIG	9972564427

1. Premesse

La presente relazione è redatta nell'ambito del progetto inerente all'intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso gli impianti ex sportivi del Comune di Val di Chy. L'elaborato si pone lo scopo di illustrare le modalità con cui tale progetto risponda al Decreto Mi.T.E. 256/2022, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", in vigore dal 04/12/2022 che sostituisce i criteri CAM adottati nel 2017 di cui al D.M. 11/10/2017.

Nell'applicazione dei criteri contenuti nel presente documento si intendono fatte salve le norme e i regolamenti più restrittivi (es. piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto idrogeologico etc.) così come i pareri delle soprintendenze. I criteri di seguito illustrati non sostituiscono quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi, cioè essi specificano ulteriori requisiti aggiuntivi di natura ambientale che l'opera deve soddisfare e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere oggetto di questo documento.

2. Criteri Ambientali Minimi C.A.M.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica. La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

L'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Tale obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari " e nel diffondere l'occupazione "verde".

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all'esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa.

Periodicamente la pubblica amministrazione aggiorna la definizione dei CAM, pertanto la presente relazione si basa su quelli in vigore al momento della stesura, aggiornamento 2023. Tali CAM sono riferiti a:

- Arredi per interni
- Arredo urbano
- Ausili per l'incontinenza
- Calzature da lavoro e accessori in pelle
- Carta
- Cartucce
- Edilizia
- Eventi culturali
- Illuminazione pubblica (forniture e progettazione)
- Illuminazione pubblica (progettazione)
- Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria
- Pulizie e sanificazione
- Rifiuti urbani e spazzamento stradale
- Ristorazione collettiva
- Servizi energetici per gli edifici
- Stampanti
- Tessili

- Veicoli
- Verde pubblico.

In relazione alla tipologia di intervento oggetto di progetto si ritengono potenzialmente pertinenti unicamente i CAM esplicitati per i settori:

- Interventi edili
- Illuminazione pubblica

a. CAM - Interventi edili

I CAM per gli interventi edili (approvati con DM 256 del 23/06/2022, GURI 183 del 08/08/2022) presentano due paragrafi potenzialmente pertinenti in relazione alla tipologia di intervento prevista dal progetto in oggetto:

i. 2.3.7 Approvvigionamento energetico

Criterio

In caso di aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, il fabbisogno energetico complessivo degli edifici è soddisfatto, per quanto possibile, da impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia in loco o nelle vicinanze, quali:

- centrali di cogenerazione o trigenerazione;
- parchi fotovoltaici o eolici;
- collettori solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria;
- impianti geotermici a bassa entalpia;
- sistemi a pompa di calore;
- impianti a biogas,

favorendo in particolare la partecipazione a comunità energetiche rinnovabili.

Nel caso in oggetto l'intervento non è classificabile come una nuova edificazione o una ristrutturazione urbanistica, ciononostante mira esplicitamente a soddisfare il fabbisogno energetico degli impianti sportivi tramite impianto alimentato da fonte rinnovabile, nello specifico solare fotovoltaica.

ii. 2.4.3 Impianti di illuminazione per interni

Criterio

Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», i progetti di interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e

ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione prevedono impianti d'illuminazione, conformi alla norma UNI EN 12464-1, con le seguenti caratteristiche:

a. sono dotati di sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione, spegnimento e dimmerizzazione in modo automatico su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali. La regolazione di tali sistemi si basa su principi di rilevazione dello stato di occupazione delle aree, livello di illuminamento medio esistente e fascia oraria. Tali requisiti sono garantiti per edifici ad uso non residenziale e per edifici ad uso residenziale limitatamente alle aree comuni;

b. Le lampade a LED per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici hanno una durata minima di 50.000 (cinquantamila) ore.

Nel caso in oggetto l'intervento non è classificabile come un impianto di illuminazione per interni e non compaiono nei CAM indicazioni di sorta per impianti di illuminazione di campi sportivi all'aperto.

b. CAM – Illuminazione pubblica

I CAM per illuminazione pubblica (approvati con DM 27/09/2017, GU 244 del 18/10/2017) esplicitano al paragrafo 2 quanto segue

“Questo documento definisce i criteri ambientali minimi –CAM- che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 sopra citato, le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell'ambito delle procedure d'acquisto di:

- sorgenti di illuminazione per illuminazione pubblica
 - apparecchi d'illuminazione per illuminazione pubblica
- e nel caso di affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.*

Non rientrano nell'oggetto di questo documento:

- pali, strutture di sostegno ed ogni altro tipo di supporto degli apparecchi di illuminazione,
- illuminazione di:
 - o gallerie,
 - o parcheggi privati ad uso privato,
 - o aree private a uso commerciale o industriale,
 - o campi sportivi,
 - o monumenti, edifici, alberi, ecc. (illuminazione artistica).

Appare pertanto evidente come l'illuminazione dei campi sportivi oggetto di progettazione non rientri nel campo di applicazione del suddetto CAM

3. Conclusioni

In relazione alle specifiche riportate nei CAM redatti e pubblicati dal MiTE si può affermare che gli interventi oggetto di progettazione non risultino ricompresi in alcuna casistica prevista dalla normativa.

Nonostante ciò in sede progettuale si intende perseguire la massima compatibilità ambientale complessiva dell'intervento tramite la selezione di prodotti e tecnologie tali da ridurre non solo l'utilizzo di energia in fase di esercizio, bensì nell'intero periodo di vita dei materiali prescelti.

Per tale motivo saranno adottati unicamente prodotti che rispondano ai seguenti criteri:

- Massima riciclabilità dei materiali a fine vita
- Vita utile superiore a 10 anni in relazione alle ore attese di utilizzo annuale
- Garanzia non inferiore a 5 anni
- Possesso di dichiarazione di conformità CE
- Minimizzazione dei consumi in esercizio